



***Regolamento
dei Servizi di Fognatura e Depurazione PIP CAMPU
GIAVESU***

*Aggiornato al D.Lgs 152/06 ed alla Disciplina Regionale degli scarichi, approvata con Delibera della Giunta n.
69/25/2008*

INDICE

PREMESSA

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) – *Oggetto del Regolamento*

Art. 2) - *Tipi di effluenti e loro recapito*

Art. 3) - *Pozzi di adduzione idrica*

PARTE II: PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE

Art. 4) - *Obbligo della autorizzazione allo scarico e di utilizzo dei servizi*

Art. 5) - *Condizioni generali di autorizzazione*

Art. 6) - *Titolarietà della Autorizzazione allo scarico*

Art. 7) - *Domanda di Autorizzazione allo Scarico*

Art. 8) - *Rilascio dell’Autorizzazione allo scarico*

Art. 9) - *Visita tecnica*

Art. 10) - *Durata Autorizzazione allo scarico*

Art. 11) - *Variazioni quantitative e/o qualitative dello scarico*

Art. 12) - *Voltura della Autorizzazione*

Art. 13) - *Decadenza della Autorizzazione*

Art. 14) - *Revoca della Autorizzazione*

Art. 15) - *Condizioni di accettabilità degli effluenti*

Art. 16) - *Proprietà degli allacciamenti e delle condotte*

Art. 17) - *Autorizzazione allo scarico mediante autospurgo*

Art. 18) - *Controllo degli scarichi*

PARTE III: PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 19) - *Norme per gli allacciamenti*

Art. 20) - *Misura dei volumi scaricati*

Art. 21) - *Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio*

Art. 22) - *Manutenzione degli allacciamenti*

PARTE IV: TARIFFAZIONE E MODI DI PAGAMENTO

Art. 23) - *Diritti di allaccio alla fognatura comunale*

Art. 24) – *Canone*

Art. 25) - *Pagamento dei Diritti e dei Canoni*

Art. 26) - *Modalità di pagamento*

Art. 27) - *Ritardo nei pagamenti*

PARTE V: SANZIONI CONTRATTUALI E CONTRAVVENZIONALI

Art. 28) - *Superamento dei limiti di accettabilità*

Art. 29) - *Richiamo ad altre leggi e disposizioni*

PARTE VI: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 30) - *Entrata in vigore del Regolamento*

Art. 31) - *Modifiche al Regolamento*

Art. 32) - *Interruzione del Servizio*

PREMESSA

Scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme e prescrizioni:

a) per rete fognaria munita di impianto di depurazione:

a.1) ai limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 o, in relazione alle potenzialità dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, per i soli parametri in essa riportati, ai valori/limite di emissione di cui alla tabella I (colonne 1-4) tabella II (colonne 5-8) tabella III (colonne 9-12). L'adozione di valori/limite di emissione diversi da quelli della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni e integrazioni può essere richiesta esclusivamente per una soltanto delle tre tabelle di cui al punto precedente e per i parametri COD, BOD5, solidi sospesi totali (TSS), N, P, tensioattivi totali, fenoli, solfiti, solfati, cloruri e idrocarburi totali solo se si rispettano i limiti di concentrazioni ed i rapporti indicati nella relativa colonna. Nel caso di scarico in Tabella I o Tabella II, il comune può imporre, a spese dell'utente l'installazione di un misuratore del volume del refluo direttamente scaricato ritenuto idoneo dal comune stesso;

a.2) qualora nello scarico siano presenti sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili, in sede di rilascio dell'autorizzazione sono fissati valori/limite di emissione più restrittivi di quelli stabiliti nell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99;

a.3) per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs 152/99 e successive modificazioni e integrazioni, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono, altresì, la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella medesima tabella;

a.4) per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni e integrazioni, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. L'autorità che rilascia l'autorizzazione per le sostanze della tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla commissione europea;

a.5) in relazione alla ricettività idraulica della pubblica rete fognaria nonché al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale, il comune potrà imporre nel provvedimento autorizzativo rilasciato, limiti quantitativi giornalieri allo scarico, anche diversificati nelle 24 ore, nonché ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare le succitate infrastrutture;

a.6) le acque di scarico provenienti da utilizzazioni civili all'interno dell'insediamento (bagni, cucine) dovranno essere, di norma, tenute separate da quelle provenienti dal processo produttivo e recapitate nella pubblica rete fognaria nel rispetto delle norme previste per gli scarichi delle acque reflue domestiche;

b) per rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione:

b.1) gli scarichi di acque reflue industriali limitatamente a quelle assimilabili alle acque reflue domestiche, devono essere sottoposti, sin dal momento di attivazione dello scarico, se non ancora allacciati alla pubblica rete fognaria, ed entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, se già allacciati, ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiore a

quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzato con le tradizionali pratiche d'uso delle fosse tipo Imhoff. Tutti gli scarichi delle acque reflue industriali devono comunque rispettare i limiti qualitativi dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99;

b.2) possono derogare da tale obbligo, su autorizzazione, gli insediamenti esistenti, di tipo residenziale da servizi e gli edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, o sottoposti a ristrutturazione che non dispongano di spazio sufficiente per l'apposizione dei suddetti sistemi di trattamento nel rispetto delle norme tecniche delle distanze previste nel vigente regolamento edilizio comunale. La sussistenza di tale condizione dovrà essere certificata in sede di richiesta dell'autorizzazione allo scarico da un tecnico abilitato, mediante relazione di calcolo;

b.3) sono fatte salve le prescrizioni che regolamentano lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97 per quelli a base non acquosa.

Dal 13 giugno 2013 è entrato in vigore il Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di Adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie Imprese* (non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale), a norma dell'art.23 del D.L. 9/02/2012 n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/04/2012 n.35 approvato con il DPR 13/03/2013 n.59 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 29/05/2013 – suppl. Ordinario n.42. L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art.2 del DPR n. 59 del 2013 verrà rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e sostituisce tra l'altro l'autorizzazione allo scarico ex D.L.vo 152/06 art. 124.

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina:

a) La raccolta e la depurazione delle “acque reflue civili” e delle “acque reflue industriali” provenienti dagli Insedimenti ubicati all’interno della Zona industriale PIP CampuGiavesu.

b) La raccolta e lo smaltimento delle “acque meteoriche di prima pioggia” provenienti dalle superfici occupate dagli Insedimenti o Complessi Produttivi ubicati all’interno della zona industriale PIP CampuGiavesu.

c) La raccolta e lo smaltimento delle “acque meteoriche eccedenti le acque di prima pioggia” provenienti dalle superfici occupate dagli Insedimenti o Complessi Produttivi ubicati all’interno della zona industriale PIP CampuGiavesu.

d) Lo scarico di liquami comunque convogliati al trattamento presso l’Impianto di Depurazione Comunale del PIP.

Il Servizio viene assicurato dalla Rete Fognaria comunale presente nel PIP delle acque nere e dal relativo Impianto di Depurazione presente nel PIP.

I Servizi di Fognatura e Depurazione vengono forniti dal Comune in conformità delle norme e delle disposizioni del presente Regolamento e nel rispetto della vigente legislazione in materia ed, in particolare:

- Il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152;
- La Direttiva in materia di “Disciplina Regionale degli Scarichi” approvata con Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 69/25 del 10 dicembre 2008 (da qui in poi denominata “Disciplina Regionale degli Scarichi”).

Art. 2) -Tipi di effluenti e loro recapito

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si distinguono i seguenti tipi di effluenti:

PRIMO TIPO:

- acque industriali di processo, anche se pretrattate;
- acque industriali di servizio e acque di lavaggio intese come acque non meteoriche
- derivanti da lavaggi o da altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da
- altre attività accessorie ad esse funzionalmente e stabilmente correlate che si realizzano negli stabilimenti, anche se pretrattate (escluso il raffreddamento indiretto);
- acque reflue domestiche o provenienti da esclusivo utilizzo igienico sanitario;
- acque di prima pioggia provenienti dalle superfici su cui insistono impianti in esterno

nonché da quelle interessate dalla movimentazione o deposito di materiali inquinanti simili, intese come acque meteoriche di dilavamento corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante (ai fini del calcolo delle portate è stabilito che tale valore si verifichi in quindici minuti).

SECONDO TIPO:

- acque meteoriche in genere intese come parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia e acque meteoriche scolanti su superfici non inquinate;
- acque di raffreddamento indiretto.

Le acque del primo e secondo tipo dovranno essere convogliate nella Rete fognaria del Pip.

E' riservata al COMUNE la facoltà di concedere delle deroghe in casi particolari nei limiti consentiti dalle Leggi vigenti.

PARTE II

PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE

Art. 4) -Obbligo della autorizzazione allo scarico e di utilizzo dei servizi

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati nelle forme, prescrizioni e limiti previsti dai successivi articoli.

Tutti gli Insediamenti o Complessi Produttivi ricadenti all'interno del PIP di Giave hanno l'obbligo di procedere allo smaltimento delle acque reflue da essi prodotte, di qualsiasi natura, avvalendosi del relativo Depuratore del PIP, in conformità delle norme e delle disposizioni del presente Regolamento. Qualora sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nelle Reti Fognarie comunali per cause tecniche o per altra causa di riconosciuta forza maggiore, il Comune potrà consentire, in via provvisoria, l'esclusione di singole Aziende dalla partecipazione all'utilizzo del Servizio di Fognatura e Depurazione e, se consentito dalla Legge, alla conseguente contribuzione.

A tale fine l'Azienda interessata deve indirizzare al Comune formale e motivata istanza scritta, corredata dal Progetto della soluzione alternativa proposta.

L'approvazione del suddetto Progetto da parte del Comune non esonera l'Azienda dalle responsabilità che ad essa derivano per Legge.

Non appena cessate le cause della impossibilità allo scarico nelle Reti Fognarie Comunali dovrà essere attivata la procedura per l'Autorizzazione in via definitiva allo scarico nelle stesse.

Art. 5) -Condizioni generali di autorizzazione

Per gli artigiani

Il Comune, a termini dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 152/06 e della "Disciplina Regionale degli Scarichi" emanato dalla Regione Autonoma della Sardegna, autorizza lo scarico dei reflui inquadrabili nel Primo Tipo e nel Secondo Tipo di cui al precedente articolo 2 del presente Regolamento nel sistema fognante comunali, secondo i progetti approvati e debitamente autorizzati, entro i limiti quantitativi e qualitativi dello scarico dichiarati ed autorizzati e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano.

Le Autorizzazioni vengono rilasciate dallo sportello SUAP sotto l'osservanza delle vigenti Leggi ed in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, nonché delle condizioni speciali che, di volta in volta, potranno essere fissate nell'atto autorizzativo.

In particolare, i reflui industriali dovranno soddisfare le condizioni d'accettabilità di cui al successivo Articolo 15.

È vietata e considerata in malafede, anche agli effetti penali, ogni ulteriore immissione di acque di rifiuto e/o meteoriche nelle fognature comunali, al di fuori degli allacci di scarico regolarmente autorizzati.

Alla struttura tecnica comunale deve essere assicurata la più ampia possibilità di controllo sulle informazioni e sui dati forniti dall'Azienda, anche con visite alle installazioni, fatto salvo, in ogni caso, il segreto industriale.

Il Comune può richiedere l'installazione di un sistema di misurazione delle portate immesse nelle Reti Fognarie Comunali.

Per le piccole e medie imprese, interessate all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico, queste dovranno presentare apposita istanza presso il SUAP territorialmente competente che si farà carico di trasmetterla immediatamente, in modalità telematica, a tutti gli enti coinvolti.

Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 281/97, verrà adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale. Sino all'adozione di tale Decreto, le domande per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale potranno essere presentate nel rispetto della procedura indicata all'art. 4 del DPR n. 59/2013 con l'utilizzo della modulistica attualmente in uso.

Art. 6) -Titolarità della Autorizzazione allo scarico

Le Autorizzazioni per lo scarico delle acque di rifiuto e meteoriche sono rilasciate:

- per gli effluenti provenienti da Insediamenti o Complessi Produttivi, ai Titolari delle attività da cui origina lo scarico ovvero a soggetti abilitati all'ottenimento delle corrispondenti autorizzazioni edilizie ed ambientali;

Art. 7) -Domanda di Autorizzazione allo Scarico(AUA)

Le Aziende che intendono insediarsi nella Zona Industriale di Giave o che comunque intendono usufruire delle Reti Fognarie Comunali per lo smaltimento delle acque effluenti dai propri insediamenti, devono presentare **apposita richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art.2 del DPR n. 59 del 2013** verrà rilasciata dallo **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)** e sostituisce tra l'altro l'autorizzazione allo scarico ex D.L.vo 152/06 art. 124.

Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), il quale fa da tramite e referente unico con le singole autorità competenti per il rilascio.

In questo modo le imprese hanno un unico provvedimento autorizzatorio di più autorizzazioni, permessi, nulla osta della durata di quindici anni, .Il Suap cura la trasmissione delle domande, della documentazione e delle informazioni necessarie ai fini del rilascio del provvedimento unico, occupandosi dell'acquisizione dei pareri, degli atti di assenso e simili previsti dalla normativa attraverso, se necessario, la Conferenza di servizi.

A domanda delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti Gestori interessati, e compatibilmente alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione, potrà essere altresì ammesso lo scarico nell'Impianto di Depurazione Comunale di liquami neri o misti provenienti da collettori fognari o da bottini.

Art. 8) -Rilascio dell'Autorizzazione allo scarico

La Domanda di Autorizzazione allo scarico ed i relativi allegati sono oggetto di istruttoria da parte dell'Ufficio SUAP del comune di Giave che rilascia il provvedimento finale.

Ultimate le opere di allaccio ed effettuata positivamente la Visita Tecnica per verificare che i lavori siano eseguiti a norma;

Art. 9) -Visita tecnica

Le opere di allaccio esterne allo Stabilimento, le fognature interne, gli eventuali impianti di pretrattamento, gli eventuali pozzi di prelievo di acque di falda ed in generale tutte le opere realizzate dal Titolare dell'Autorizzazione ai fini dello scarico delle acque reflue, dovranno essere verificate dal

punto di vista tecnico ed igienico dall'Ufficio Tecnico del Comune, prima della entrata in funzione dello scarico.

Alla visita dovrà presenziare il Titolare dello scarico o un suo delegato, che dovrà mettere a disposizione il personale occorrente per la verifica.

La visita sarà finalizzata all'accertamento della conformità delle opere eseguite agli elaborati progettuali presentati e alla verifica della regolare esecuzione delle opere, senza che da essa derivi alcuna responsabilità in capo al Comune.

La visita potrà dare luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarità del sistema di scarico realizzato.

Di tale visita verrà dato conto in apposito Verbale sottoscritto da un Funzionario Tecnico del Comune e dal Titolare dello scarico o suo delegato. Dalla data di tale Verbale, l'Autorizzazione allo scarico avrà carattere definitivo e solo a seguito della sottoscrizione del citato Verbale potranno essere effettivamente scaricati i reflui nelle Reti Fognarie Comunali.

Qualora l'Ente ne ravvisi la necessità, previa segnalazione al Titolare dello scarico, a mezzo del proprio personale potrà effettuare ulteriori verifiche o accertamenti di conformità del sistema di approvvigionamento idrico e/o del sistema fognante e/o dei collegamenti, anche successivamente alla realizzazione dell'allaccio alle reti comunali.

Art. – 10) -Durata Autorizzazione allo scarico

Le Autorizzazioni allo scarico, a norma dell' Art. 124, comma 7 del citato D. Lgs. n.152/06 e dell'art. 5, comma 7, della "Disciplina Regionale degli Scarichi" emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna, sono valide per quattro anni dal momento del rilascio.

Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente Autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Nel caso di **AUA per piccole e medie imprese vale quanto detto all'art. precedente** cioè validità di 15 ANNI.

Art. 11) -Variazioni quantitative e/o qualitative dello scarico

Nel caso di mutamenti nella situazione degli scarichi di acque reflue tali da determinare variazioni delle caratteristiche quantitative e/o qualitative degli scarichi, il Titolare dell'Autorizzazione dovrà darne immediata comunicazione al Comune fornendo ogni notizia ed elemento al proposito e dovrà inoltrare una nuova domanda al Comune.

Il Comune, verificata la compatibilità della nuova richiesta con il sistema fognario e depurativo del comune, determinerà le condizioni per l'utenza in un nuovo atto autorizzativo, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico dell'Ente.

Art. 12) -Voltura della Autorizzazione

Le Autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi del precedente Articolo 7 possono essere trasferite, previa rinuncia del Titolare ed a richiesta dell'utente subentrante il quale dovrà presentare una nuova istanza, sottoscritta anche dal precedente Titolare che con la medesima rinuncia, allo sportello SUAP del comune. Qualora i nuovi proprietari o, in genere, i nuovi utilizzatori dello scarico, non assumano gli obblighi derivanti da detta istanza fino alla scadenza della Autorizzazione in atto, il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso il Comune degli obblighi dalla stessa derivanti.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di procedere alla intercettazione dello scarico ove non sia intervenuta la regolarizzazione della posizione del subentrante.

La voltura della utenza avrà vigore a far data dalla comunicazione di avvenuto accoglimento dell'istanza da parte del Comune.

Art. 13) -Decadenza della Autorizzazione

Le autorizzazioni per scarichi di qualunque tipo provenienti da insediamenti o complessi produttivi si intendono decadute di diritto nel caso di cessazione di esercizio opportunamente documentata da parte di Organi Ufficiali (Camera di Commercio, Autorità Giudiziaria, etc.).

Restano salvi in ogni caso i diritti del Comune per la riscossione dei crediti maturati.

Art. 14) -Revoca della Autorizzazione

Il Comune potrà disporre la revoca della Autorizzazione allo scarico nelle Reti Fognarie Comunali e/o di immissione di reflui industriali nell'Impianto di Depurazione attraverso altre canalizzazioni nei seguenti casi:

- 1) quando il pagamento degli Oneri per lo smaltimento e la depurazione venga effettuato con un ritardo di **oltre sei mesi** dalla data di emissione della relativa fattura da parte del Comune;
- 2) per scarico non previamente autorizzato di liquami in quantitativi superiori e/o con caratteristiche diverse da quanto dichiarato;
- 3) per immissione preventivamente non autorizzata di acque reflue provenienti da altri insediamenti anche se aventi le stesse caratteristiche di quelle dichiarate;
- 4) per disposizioni delle Autorità competenti;

Art. 15) -Condizioni di accettabilità degli effluenti

I requisiti di accettabilità degli effluenti nelle Reti Fognarie Comunali sono i seguenti:

- rispettare i limiti di emissione prescritti dalla Tabella 3 e dalla Tabella 3A, per i casi particolari ivi previsti, di cui **all'Allegato 5 della parte terza del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152**, riportato come **Allegato C al presente Regolamento**.
- non costituire un pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della fognatura e dell'Impianto di Depurazione Comunale (incendi, scoppi, esalazioni tossiche etc.);
- non compromettere la buona conservazione dei manufatti e delle opere sia di fognatura che dell'Impianto di Depurazione comunale (rovina degli intonaci, aggressività per materiali lapidei, corrosione di parti metalliche etc.);
- non compromettere il buon funzionamento della fognatura e dell' Impianto di Depurazione comunale (depositi, intasamenti, fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, etc.).

I suddetti reflui, ove necessario, dovranno essere preventivamente sottoposti a pretrattamento in ambito aziendale per renderli compatibili con i limiti di accettabilità indicati nel presente articolo.

Art. 16) -Proprietà degli allacciamenti e delle condotte

L'onere dell'allacciamento, compresa la realizzazione di eventuali derivazioni trasversali da eseguire in aree comunali, sarà a totale carico del Titolare dello scarico.

Le opere di allaccio, comprese le condotte stradali e/o le derivazioni trasversali costruite - previa autorizzazione - in aree comunali appartengono al Comune, restando all'utente il diritto d'uso per il Servizio richiesto, nonché l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'utente ha l'obbligo di dare immediato avviso al Comune di qualunque irregolarità nello scarico, guasto delle condotte o degli eventuali impianti di pretrattamento o trattamento, nonché per inconvenienti di qualunque natura.

Tutti gli eventuali interventi manutentivi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune, mentre gli oneri per l'esecuzione saranno a carico del Titolare dello scarico.

Art. 17) - Autorizzazione allo scarico mediante autospurgo

È vietata l'immissione di acque reflue provenienti da autospurgo direttamente nelle Rete Fognaria Comunale

Per contro, verrà rilasciata la Autorizzazione per lo scarico da autospurgo direttamente nella vasca di accumulo di pretrattamento all'interno dell'Impianto di Depurazione, attraverso al stipula di apposito Contratto tra la Ditta ed il Comune secondo lo schema allegato al presente Regolamento, che disciplina anche il profilo finanziario del Servizio.

I reflui conferiti dovranno rispettare le norme e le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente, dal presente Regolamento, dalla Autorizzazione al trattamento dei rifiuti liquidi rilasciata dalla Provincia di Sassari e dal Comune in relazione alla capacità di trattamento dell'Impianto di Depurazione.

La Ditta dovrà trasportare separatamente i reflui da conferire presso l'Impianto di Depurazione, qualora questi provengano da mittenti differenti.

Ogni carico di reflui conferito dovrà essere accompagnato da relativo formulario di conferimento, redatto a cura del conferente, il quale dovrà intendersi effettuato ai sensi dell'art. 47 della D.P.R. 445/2000.

L'accesso presso l'Impianto di Depurazione sarà regolamentato secondo le direttive dettate dalla normativa vigente, integrate dalle disposizioni stabilite dal Comune sotto la vigilanza ed il controllo del personale addetto.

Il Comune, a mezzo della propria struttura, si riserva il diritto di eseguire dei controlli sui reflui scaricati con spese delle relative analisi a carico del conferente.

In caso di conferimento di reflui non corrispondenti ai limiti di accettabilità riportati nel presente regolamento dei Servizi di fognatura e depurazione, il Comune disporrà immediatamente la sospensione del Servizio nei confronti della Ditta, con diritto di risarcimento dei danni procurati.

Il Comune, inoltre, stabilisce l'orario di accettazione dei reflui e le modalità di accesso all'impianto di depurazione del PIP.

Il personale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, art. 110, comma 7, terrà apposito Registro di Carico e Scarico relativo ai rifiuti liquidi conferiti a mezzo autospurgo.

Art. 18 - Controllo degli scarichi

Fatte salve le competenze degli Organismi istituzionalmente all'uopo preposti, con l'Autorizzazione allo scarico il Comune si riserva la più ampia libertà di ispezione e campionamento presso le canalizzazioni fognarie, i pozzetti di ispezione e gli impianti all'interno degli opifici.

Per quanto riguarda, in particolare, gli scarichi industriali, il Comune avrà la facoltà di prelevare, a mezzo dei suoi agenti, campioni di liquami presso l'eventuale impianto di pretrattamento.

Il Comune si riserva altresì di raccogliere, senza preavviso e a mezzo della propria struttura, nei pozzetti di controllo di cui al successivo Articolo 19, campioni dei liquami scaricati nella Rete Fognaria Comunale, per verificare l'osservanza dei limiti di cui al precedente Articolo 15.

Le metodiche analitiche da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi **“Metodi Analitici per le acque” pubblicati dall’Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) - Roma** - e successivi aggiornamenti, fatte salve l’osservanza di sopravvenute disposizioni legislative in materia. Gli oneri per il campionamento e le successive analisi di laboratorio saranno a carico del Titolare dello scarico.

PARTE III PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 19) -Norme per gli allacciamenti

Come norma generale il numero delle immissioni nelle Reti Fognarie deve essere limitato a quello strettamente necessario.

Su ciascun ramo di collegamento alle Reti Fognarie Comunali (rete acque nere e rete pluviale), prima dell'immissione deve essere collocato un pozzetto d'ispezione e campionamento ubicato a bordo lotto.

- Il pozzetto dovrà essere realizzato in calcestruzzo prefabbricato o in calcestruzzo in opera ben rifinito, secondo le dimensioni ed indicazioni dell'ufficio tecnico o su presentazione di progetto approvato dall'ente.

Per l'eventuale canna di discesa si consiglia la forma rettangolare con dimensioni minime di 0,60 m x 0,70 m o quadrata con lato di 0,70 m. Il chiusino sarà di norma in ghisa sferoidale, con telaio ancorato alla canna di discesa, la cui bocca sarà situata in modo da poter esaminare dall'alto il deflusso delle acque, mediante la semplice apertura dello stesso.

La forma del chiusino potrà essere rettangolare, quadrata o anche circolare, con lato o diametro minimo di 0,60 m.

L'allacciamento a ciascuna delle due Reti Fognarie Comunali (rete acque nere e rete pluviale), deve avvenire normalmente in corrispondenza dei pozzetti di linea esistenti.

Ove questo non fosse possibile, per ragioni tecniche o per la configurazione dell'Insediamento Produttivo, dovrà essere realizzato, secondo le indicazioni date dall'Ufficio Tecnico del Comune, un nuovo pozzetto di linea nel punto di immissione lungo la Rete Fognaria comunali a totale cura e spese del Titolare dello scarico.

I pozzetti di scarico a bordo lotto dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica indicante la dicitura "punto di prelievo campioni".

I lavori di esecuzione di eventuali condotte e degli allacciamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità ed oneri indicati nella Convenzione per l'esecuzione degli allacciamenti alle reti fognarie in area PIP e sotto l'alta sorveglianza dei Tecnici del Comune preposti, che avranno la facoltà di impartire le disposizioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione delle opere a regola d'arte o per motivi di interesse generale.

Art. 20) -Misura dei volumi scaricati

Qualora l'opificio sia dotato di pozzi per l'approvvigionamento delle acque di processo o di sistemi per la raccolta delle acque di prima pioggia con successivo svuotamento nella rete fognaria comunale delle acque nere, lo scarico dovrà essere dotato di un idoneo dispositivo per la misura dei volumi scaricati.

Tali volumi comportano dei canoni annui aggiuntivi oggetto di tariffazione separata come previsto dal seguente articolo 24.

Art. 21) -Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio

La raccolta, il convogliamento, la separazione, l'eventuale trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti, sono soggette alle disposizioni del presente articolo qualora provengano da opifici/aziende le cui aree esterne siano adibite a deposito e stoccaggio di materie prime o rifiuti in generale allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero altri usi per i quali vi sia la possibilità di dilavamento di sostanza inquinanti dalle superfici scoperte.

Le acque di prima pioggia e di lavaggio dei suddetti Insediamenti Produttivi saranno recapitate nella Rete Fognaria Comunale delle acque nere nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti indicati nell'art. 15 del presente Regolamento.

Per le acque di prima pioggia e di lavaggio dei suddetti Insediamenti Produttivi dovranno essere sempre adottati opportuni dispositivi (vasche di prima pioggia) in grado di garantirne la separazione e la raccolta. Il volume delle vasche di prima pioggia dovrà essere determinato con riferimento, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante.

Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48÷72 ore dal termine della precipitazione.

La portata di dimensionamento della rete di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia sarà determinata assumendo che l'evento meteorico si verifichi in quindici minuti.

Il sistema impiantistico per la raccolta delle acque di prima pioggia dovrà consentire l'agevole e sicura separazione di queste dalle acque di seconda pioggia, in quanto queste ultime devono avere come recapito la Rete Fognaria Comunale delle acque meteoriche.

Art. 22) - *Manutenzione degli allacciamenti*

La manutenzione delle Reti Fognarie Comunali principali e secondarie in area comunale compete al Comune.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie occorrenti alle condotte di allacciamento, compresi i tratti ricadenti nelle aree comunali, ed ai pozzetti di ispezione bordo lotto spettano al Titolare dello scarico. Le suddette operazioni di manutenzione dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune ed eseguite sotto la sorveglianza dei propri Tecnici.

Nell'esecuzione dei lavori non dovranno essere apportate modifiche alla configurazione dello scarico approvata con l'Autorizzazione allo Scarico. In caso contrario o in caso di rottura o manomissione di altre infrastrutture o sotto servizi comunali, il Titolare dello scarico dovrà provvedere a proprie spese alla rimessa in pristino dei manufatti.

In caso di inadempienza e anche nel caso in cui vi fosse la necessità urgente di eseguire operazioni di manutenzione straordinaria, come nell'eventualità di rotture o intasamenti dell'allacciamento, il Comune potrà intimare al Titolare dello scarico l'esecuzione delle lavorazioni necessarie entro un limite temporale ed, in mancanza di riscontro, provvedere direttamente, addebitando allo stesso le spese occorrenti per la rimessa in pristino dei manufatti, nonché i compensi per le visite tecniche.

In tal caso l'Ufficio Tecnico del Comune provvederà a redigere, a consuntivo, il conto delle spese e a notificarlo per iscritto all'interessato.

PARTE IV TARIFFAZIONE E MODI DI PAGAMENTO

Art. 23) -Diritti di allaccio alla fognatura comunale

L'allaccio alle Reti Fognarie Comunali comporterà il pagamento di un corrispettivo a favore del Comune, quale rimborso spese per l'istruttoria della pratica e per i sopralluoghi del personale dell'Ufficio Tecnico, in base alla apposita tariffa stabilita dall'Organo del Comune statutariamente legittimato a deliberare in merito.

Art. 24) -Canoni

L'utilizzazione delle fognature comunali e/o dell'impianto di Depurazione comporterà il pagamento, a favore del Comune, di un canone annuo composto da una quota fissa che darà diritto all'utilizzo del servizio e da una quota tariffaria variabile legata ai consumi.

Il canone fisso e la tariffa saranno di volta in volta stabiliti con apposito provvedimento adottato dal competente Organo deliberante del Comune ed in base alle norme di legge vigenti all'atto della adozione della tariffa stessa. La fatturazione del canone fisso e della tariffa potrà essere suddivisa in frazioni di anno.

La presenza all'interno dell'Insediamento Produttivo di pozzi regolarmente autorizzati dal Comune e dagli Enti competenti determinerà l'applicazione di una tariffa specifica commisurata al volume emunto, salvo che non venga dimostrato dall'Azienda l'effettivo volume scaricato in fognatura nera mediante apposito contatore volumetrico.

In questo caso la tariffa specifica sarà commisurata al volume misurato.

La presenza all'interno dell'Insediamento di sistemi di raccolta e successivo scarico in fognatura nera di acque di prima pioggia comporterà il pagamento di una tariffa aggiuntiva commisurata al volume effettivamente scaricato in fognatura nera, misurato mediante apposito contatore volumetrico.

Tariffe per i servizi di fognatura e depurazione

L'art. 155 del Decreto Legislativo 152/2006 prevede per gli scarichi industriali che la tariffa del servizio di fognatura e depurazione sia determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate.

I titolari di scarichi industriali (utenze produttive) devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la denuncia della qualità e della quantità delle acque scaricate nella fognatura nell'anno precedente. Per tutti gli utenti che si approvvigionano di acqua da pozzi, anche nel caso di soli scarichi domestici, si prescrive l'obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la dichiarazione dei volumi prelevati.

Le tariffe sono calcolate con la formula stabilita dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24/05/1977 e successive integrazioni regionali.

Art. 25) -Pagamento dei Diritti e dei Canoni

Il pagamento dei diritti e dei canoni di cui ai precedenti artt. 23 e 24 dovrà effettuarsi con le modalità indicate nelle corrispondenti tariffe.

Art. 26) -Modalità di pagamento

Il pagamento dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento delle fatture da emettersi con cadenza almeno semestrale.

Il Comune potrà effettuare la fatturazione dei consumi anticipatamente in base alle quantità relative al periodo precedente, salvo conguaglio.

Gli eventuali reclami in corso non danno diritto agli utenti di ritardare i pagamenti.

Art. 27) - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, alla corresponsione degli interessi moratori, nella misura e secondo le modalità previste dagli articoli 3, 4, 5 del DPR 231/2002.

La morosità dà inoltre diritto al Comune di sospendere la somministrazione del Servizio di fognatura e depurazione, con preavviso non inferiore a 20 giorni, mediante raccomandata A.R., accompagnato dal duplicato della fattura non pagata e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti.

In tal caso il Responsabile amministrativo provvede con proprio provvedimento ad interrompere anche la fornitura del servizio idrico.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimento di danni per la sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dello scarico, l'utente moroso pagherà oltre alla somma per gli arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che il Comune incontrasse per la rimessa in servizio dell'allaccio.

Il Responsabile amministrativo del Comune è comunque espressamente delegato ad esperire ogni azione necessaria, anche stando in giudizio, per la riscossione dei crediti/corrispettivi derivanti dalla esecuzione della fornitura del Servizio fognario e depurativo.

PARTE V SANZIONI CONTRATTUALI E CONTRAVVENZIONALI

Art. 28) - Superamento dei limiti di accettabilità

Qualora, in base alle determinazioni analitiche ed alle rilevazioni effettuate dal Comune, dovesse verificarsi il superamento dei limiti quantitativi e/o qualitativi di accettabilità degli effluenti immessi nelle fognature comunali, il responsabile del servizio tecnico del Comune diffiderà formalmente l'azienda invitandola a rientrare nei limiti ammessi entro un termine perentorio, segnalando nel contempo il superamento di tali limiti agli Organismi istituzionalmente all'uopo preposti.

Il superamento dei limiti quantitativi e/o qualitativi di accettabilità comporterà, oltre al risarcimento del maggior costo di trattamento e dell'eventuale danno all'impianto, l'applicazione da parte del Comune di una sanzione pari al 50% del risarcimento complessivo dovuto per le cause sopra indicate e senza alcun pregiudizio per l'eventuale azione giudiziaria che dovrà essere proposta e le inadempienze riscontrate risultino configurabili nelle fattispecie previste dal Parte V della Parte Terza del Decreto Legislativo n. 152/06.

Tutte le determinazioni analitiche dopo la suddetta diffida verranno dal Comune richieste al Presidio Multizonale di Prevenzione o al Laboratorio di Igiene e Profilassi a carico del Titolare dello scarico.

Se poi il mancato rispetto delle condizioni per lo scarico nel sistema fognario comunale da parte del singolo utente comporta il superamento della capacità depurativa dell'impianto di Depurazione comunale porta ad infrangere i limiti fissati dalle leggi vigenti per lo scarico finale nel corpo idrico ricettore, dell'infrazione risponderà direttamente colui che avrà dato luogo al fenomeno inquinante sottraendosi agli obblighi normativi, con conseguenze di rilievo penale.

Stante la fisionomia pubblicistica dell'organismo comunale la denuncia dell'accaduto all'Autorità Giudiziaria, è atto dovuto da parte degli Uffici Direttivi del Comune.

Perdurando la perpetrazione dei reati contravvenzionali di cui al Parte V della Parte Terza del Decreto Legislativo n. 152/06, il Comune ha facoltà di intercettare gli scarichi anormali, onde evitare il protrarsi della ulteriore consumazione del reato, senza che l'utente possa reclamare danno.

In ogni caso l'utente responsabile pagherà tutte le spese che il Comune incontrasse per danni alle opere di fognatura ed all'impianto di Depurazione, nonché per la sospensione e riattivazione del Servizio.

Art. 29) - Richiamo ad altre leggi e disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono applicabili le disposizioni vigenti nonché quelle sopravvenute in materia di salute pubblica, sulla sicurezza e sulla protezione delle acque dall'inquinamento.

PARTE VI DISPOSIZIONI VARIE

Art. 30) - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione da parte del consiglio comunale statutariamente legittimato a deliberare in merito.

Art. 31) - Modifiche al Regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di modificare o integrare le disposizioni del presente Regolamento, per aggiornarne l'applicabilità, introdurre eventuali migliorie e tenere conto di eventuali progressi realizzati nel campo tecnico, dandone avviso tramite il sito istituzionale dell'Ente.

Art. 32) - Interruzione del Servizio

Il Comune, fatte salve quelle specificatamente poste a carico della legge, non assume responsabilità alcuna per ogni eventuale interruzione - dovuta a causa di forza maggiore o ad altra causa - del flusso dei liquami nelle fognature comunali, restando solo impegnato ad intervenire tempestivamente per rimuovere le cause. Per tali interruzioni del Servizio l'utente non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, il rimborso delle spese o la risoluzione della concessione per colpa del Comune.